



DISCIPLINARE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Art.1

Oggetto

1. Il presente disciplinare, ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", e ss.mm.ii., della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 "*Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale*" e ss.mm.ii., della delibera dell'ANAC, già CIVIT, n. 12/2013, del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*", nonché della nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance prot. DFP-0003550-P-19/01/2017, regola la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* del Consiglio regionale della Calabria, di seguito denominato "O.I.V."

Art. 2

Composizione

1. L'O.I.V. è composto da tre componenti esterni all'amministrazione regionale, iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della *performance*, in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dal D.M. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
2. Il Presidente dovrà essere iscritto nella fascia professionale 3, con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2 del medesimo D.M., di cui tre come componente di Organismo



Indipendente di Valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

3. La scelta dei componenti favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate (assenza di domande riconducibili ad uno dei due generi, applicazione per la nomina del metodo del sorteggio o del metodo della valutazione comparativa focalizzata sull'esperienza professionale).

Art. 3

Requisiti

1. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, in possesso dei seguenti requisiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016:

a) Requisiti generali

- 1) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, né essere stato soggetto a misure di sicurezza o di prevenzione; le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) Requisiti di competenza ed esperienza

- 1) essere in possesso di diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
- 2) essere in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016; in particolare, il Presidente dovrà essere iscritto nella fascia professionale 3, con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del medesimo D.M., di cui tre come componente di Organismo Indipendente di Valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti; il componente potrà essere nominato anche tra gli iscritti nelle fasce professionali 1 e 2;



c) Requisiti di integrità

- 1) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- 2) non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- 3) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del relativo mandato;
- 4) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici o privati, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 4

Divieto di nomina

1. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5

Conflitto di interessi e cause ostative

1. In conformità a quanto previsto nella delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;



- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
 - g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V., o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
 - l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
2. L'assenza delle situazioni di cui al comma precedente deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

Art. 6

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. In applicazione dell'art 8 del D.M. 2 dicembre 2016, i componenti dell'O.I.V. possono contemporaneamente appartenere a più Organismi Indipendenti di Valutazione per un massimo di tre.
2. Qualora il componente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
3. Non può accedere alla nomina il componente degli O.I.V. di altre amministrazioni con oltre mille dipendenti.

Art. 7

Nomina

1. L'Ufficio di Presidenza, previo espletamento della procedura comparativa, nomina i componenti dell'O.I.V. tra i quali, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale, viene individuato il Presidente.
2. La nomina dell'O.I.V. avviene previa manifestazione di interesse nella quale vengono specificati i requisiti per la partecipazione.



3. Alla manifestazione di interesse viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, gli esiti della procedura sono pubblicati nell'apposita sezione del Portale della performance, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'atto di nomina, il *curriculum* ed il compenso dei componenti dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
6. Le nomine ed i rinnovi dei componenti dell'O.I.V. sono nulli in caso di inosservanza delle modalità di nomina e della sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 8

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.
2. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico al decorrere del termine triennale;
 - b) venir meno dei requisiti previsti nel presente disciplinare, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;
 - c) decadenza per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - d) dimissioni volontarie; il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni;
 - e) revoca per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.
3. Alla scadenza dell'incarico, l'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V., che dovrà avvenire entro 45 giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.
4. La decadenza e la revoca sono disposti dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza, con atto adeguatamente motivato.



5. La scadenza dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente dell'O.I.V.

Art. 9

Funzioni

1. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e di cui alla Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4.
3. L'O.I.V., altresì, esercita le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto Legge n. 90 del 2014;
 - b) può adottare metodologie operative di applicazione del processo di valutazione della performance di concerto con il Direttore Generale;
 - c) valida gli obiettivi proposti dall'Amministrazione ai fini della predisposizione del Piano della Performance dell'Ente;
 - d) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance dell'Ente;
 - e) propone all'Ufficio di Presidenza, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dell'Ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice individuati dalla Legge regionale 4/2012 e la relativa attribuzione dei premi;
 - f) valida la relazione sulla *performance*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) previa espressa indicazione dell'Ufficio di Presidenza, collabora con il Direttore generale per l'adozione degli atti di micro e macro organizzazione.



Art. 10

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'OIV:
 - a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
 - c) richiede ai dirigenti dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
 - d) assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 11

Funzionamento

1. L'O.I.V. è un organismo collegiale che si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
2. Il Presidente convoca l'O.I.V., definendo l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione, di norma, può essere effettuata a mezzo posta elettronica o telefonicamente. L'O.I.V. può anche autoconvocarsi.
4. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L'O.I.V. opera presso la sede del Consiglio regionale, in posizione di autonomia ed indipendenza, e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza.
6. L'O.I.V. si avvale, per l'espletamento delle attività istituzionali, di un'apposita struttura del Consiglio regionale.
7. L'O.I.V. ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
8. L'O.I.V., con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.

Art. 12

Obblighi

1. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate di concerto con il Direttore generale e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze



acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle informazioni soggette a pubblicazione, così come previsto dalla normativa vigente.

2. Alle riunioni dell'O.I.V. partecipa il Direttore generale o un suo delegato.

Art. 13

Compenso

1. Al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36) lordi.
2. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.
2. Il presente disciplinare entra in vigore dall'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la quale viene approvato ed abroga ogni precedente disposizione con esso in contrasto.

